

Prot. n. 961/2024



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

UFFICIO DEL PROCURATORE

Ordine di servizio n. 32/2024

REGGIO nell'EMILIA, 11 luglio 2024

**AI MAGISTRATI
AL DIRETTORE DI DIVISIONE
ALLA FUNZIONARIA DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE
SEDE**

OGGETTO: disposizioni organizzative a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 92\24 Detrazioni per Liberazione anticipata

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

L'entrata in vigore del Decreto Legge 4 luglio 2024 n. 92, contenente anche alcune disposizioni in materia di Liberazione anticipata, rende necessario precisare in proposito i compiti dell'Ufficio Esecuzione Penale.

La modifica normativa che interessa l'Ufficio del Pubblico Ministero è introdotta dall'art. 5 che ha innovato l'art. 656 del codice di procedura penale mediante l'inserimento del seguente comma:

«10-bis. Fermo il disposto del comma 4- bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.»

In forza di tale disposizione, pertanto, l'ordine di esecuzione della pena **deve contenere, oltre che la decorrenza della pena e la indicazione del suo termine finale, anche la quantificazione dei giorni di Liberazione anticipata, cui il detenuto avrebbe diritto in caso di positivo riconoscimento da parte del Magistrato di Sorveglianza, e la detrazione di questi rispetto al termine finale.**

Si tratta di una comunicazione che va inserita nel provvedimento con il fine evidente di rendere consapevole il detenuto, sin dall'inizio dell'esecuzione della pena, che, in caso di positivo riconoscimento della sua partecipazione all'opera di rieducazione, potrà beneficiare della detrazione di una quantità di pena pari ai semestri che saranno valutati positivamente dal Magistrato di Sorveglianza.

La norma si applica a tutti i provvedimenti di esecuzione emessi dal 5 luglio 2024.

Conclusivamente, e tenuto conto anche delle condivisibili linee guida formulate dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna in data 10 luglio, si dispone che nei provvedimenti di esecuzione della pena debbono essere indicati i seguenti dati:

- a. la pena complessiva (come da condanna definitiva), evidenziandosi l'eventuale residuo ove la detenzione abbia già avuto inizio;
- b. le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che potrebbero maturare in relazione alla pena da espiare (come individuata al punto a.);
- c. la pena da espiare computando (e quindi decurtando in anticipo) le detrazioni per liberazione anticipata (di cui al punto b.), ed evidenziandosi quindi il residuo pena ovvero -ove la detenzione abbia già avuto inizio- il relativo fine pena;

Nel medesimo ordine di esecuzione sarà riportato il seguente avviso per il destinatario:

“Le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (liberazione anticipata) – che sono state indicate in via anticipata nel presente provvedimento – non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione. L'effettiva applicazione della liberazione anticipata avverrà solo a seguito di specifico provvedimento del Magistrato di Sorveglianza (come previsto dall'art. 69-bis della legge n. 354/1975)”.

Si comunichi altresì, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, al Consiglio Giudiziario di Bologna ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Calogero Gaetano PACI

